

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21-01-08)

INDICE

- ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FONTI
- ART. 2 – DEFINIZIONI
- ART. 3 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
- ART. 4 – ALIQUOTE
- ART. 5 – DETRAZIONI
- ART. 6 – MODALITA'
- ART. 7- VERSAMENTI
- ART. 8 – RIMBORSI
- ART. 9 – ESENZIONI
- ART. 10 - RIDUZIONI
- ART. 11 – DICHIARAZIONI
- ART. 12 – ACCERTAMENTI
- ART. 13 – SANZIONI
- ART. 14 - INTERESSI
- ART. 15 - INCENTIVI AL PERSONALE
- ART. 16 – NORME ORGANIZZATIVE
- ART. 17 – DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO
- ART. 18 - NORMA DI RINVIO
- ART. 19 - NORME FINALI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FONTI

Costituisce principio generale, della presente normativa, l'obbligatorietà della sottoposizione al tributo delle emergenze immobiliari rilevanti ai fini ICI. Costituisce, altresì, principio fondamentale, l'intangibilità del gettito tributario, che non può essere diminuito o modificato se non in virtù dell'applicazione di aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni, comunque denominate, ricomprese nel presente regolamento.

Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, così come modificato dall'art. 1, comma 175 della L. 296 del 27/12/2006.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/1992, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti la Giunta Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lett. g, dell'art. 59 del D. Lgs. 446/1997 i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento. Detti valori possono essere modificati annualmente a valere dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.

ART. 4 – ALIQUOTE

Con decorrenza dal 1 gennaio successivo a quello di adozione, le aliquote differenziate dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono stabilite nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 5 – DETRAZIONI

E' fissata, con decorrenza dal 1 gennaio successivo a quello di adozione la seguente detrazione d'imposta spettante alle sole persone fisiche:

Euro 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che vi risiede.

ART. 6 – MODALITA'

Per l'applicazione delle aliquote agevolate (escluso l'abitazione principale) entro il 31 luglio dell'anno di imposta deve essere prodotta la dichiarazione sul modello previsto dal Settore Tributi.

La dichiarazione sarà valida solo se compilata integralmente indicando specificamente, per ogni fabbricato per cui si richiede, il soggetto obbligato al pagamento della tassa rifiuti solidi urbani; in caso di rifiuto a completare le informazioni mancanti la stessa non verrà presa in considerazione.

ART. 7- VERSAMENTI

I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo non supera € 25,00 (venticinque).

ART. 8 – RIMBORSI

Non si procede al rimborso quando l'importo da rimborsare risulta non superiore ad € 25,00 (venticinque) e quando il contribuente non lo richieda entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa.

E' dovuto il rimborso per l'I.C.I. pagata per le aree successivamente divenute inedificabili in seguito a modifiche apportate da strumenti urbanistici nel termine di cinque 5 anni dal pagamento della stessa”

ART. 9 – ESENZIONI

Le esenzioni sono quelle previste dall'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, le stesse riguardano esclusivamente i soggetti conduttori e proprietari dei fabbricati.

ART. 10 - RIDUZIONI

Ai sensi del comma 1, lett. h) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/1997 si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto d'imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, sono identificate come di seguito.

L'inagibilità o inabitabilità consiste nella assoluta inidoneità all'uso cui sono destinati i fabbricati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento e miglioramento degli edifici.

La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione da parte del contribuente concernente l'effettivo non utilizzo, accompagnata da una perizia giurata in ordine alle condizioni di inagibilità ed inabitabilità da parte di un tecnico iscritto all'apposito albo professionale.

Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il ripristino dell'agibilità e dell'abitabilità a mezzo apposita dichiarazione, accompagnata da DIA o da autorizzazione edilizia da cui risulti la data di inizio dei lavori di risanamento, ai fini dell'individuazione della cessazione della riduzione.

L'ente si riserva ogni possibile verifica in ordine all'inagibilità ed inabitabilità.

ART. 11 – DICHIARAZIONI

In attesa della revisione completa degli obblighi dichiarativi in materia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D. Lgs. 504/1992, in particolare continuano ad essere soggette a dichiarazioni gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs. 463/1997.

ART. 12 – ACCERTAMENTI

Gli accertamenti hanno per oggetto la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché le omesse dichiarazioni o gli omessi versamenti. Detti accertamenti debbono essere notificati ai contribuenti, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui le dichiarazioni o i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

ART. 13 – SANZIONI

Le sanzioni sono quelle previste nell'allegato “B” che forma parte integrante del presente regolamento.

Nella determinazione e nelle modalità di irrogazione delle sanzioni si deve tener conto delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e relative alla gravità della violazione ed alla personalità dell'autore dell'infrazione; al comportamento recidivo dell'autore della violazione; all'esistenza di circostanze eccezionali, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

ART. 14 - INTERESSI

La misura degli interessi dovuti è pari al tasso legale

ART. 15 - INCENTIVI AL PERSONALE

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, fissa gli incentivi al personale dipendente anche ai fini dell'esercizio dei poteri di accertamento, contestazione immediata, redazione e sottoscrizione dei processi verbali, liquidazione e riscossione dei tributi.

ART. 16 – NORME ORGANIZZATIVE

I Servizi dell'Ente che rilasciano autorizzazioni, concessioni o che sono destinatari di D.I.A., comunicazione d'esercizio di vicinato e simili, sono tenuti a richiedere, nel caso si tratti di unità immobiliari, gli estremi identificativi (foglio, particella, subalterno – estremi

concessioni demaniali – estremi autorizzazione occupazione suolo pubblico) e i dati metrici relativi all'attività, da comunicare successivamente al Settore Tributi ai fini della verifica della corretta applicazione dei tributi comunali. I Servizi comunali che, per qualsiasi motivo, dovessero rilevare difformità concernenti, tra l'altro, l'elusione o l'evasione, anche parziale, dei tributi locali, sono tenuti a comunicare tali circostanze al Settore Tributi anche se l'illecito accertato costituisce maggiore violazione amministrativa.

ART. 17 – DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

Ferma restando l'intangibilità del gettito tributario, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può differire il pagamento del tributo per situazioni particolari interessanti l'ambito territoriale comunale.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto compatibili si applicano, ad integrazione del presente regolamento, le norme contenute nel Regolamento Generale delle Entrate di natura tributaria approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 01/06/2007 e successive modificazioni ed integrazioni ed inoltre le fonti nazionali in materia ed in particolare il D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 19 - NORME FINALI

Le aliquote e detrazioni hanno validità annuale, se non modificate estendono la loro validità anche agli anni successivi.

Copia del presente regolamento è inviata, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'art. 52, 2° comma, del D. Lgs. 446/1997, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato "A"

Aliquote	Tipologie	Categorie catastali interessate
1 3,50%0	<p>Per le abitazioni principali, intendendosi per tali quelle di residenza anagrafica, salvo prova contraria, e relative pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, purché facenti parte dello stesso edificio, non locate.</p> <p>Per le abitazioni di categorie da A2 ad A5 per le quali al 1° gennaio è in essere il comodato in uso gratuito a favore della famiglia dei figli e dei genitori. L'aliquota è applicabile esclusivamente se gli stessi vi mantengano la residenza anagrafica.</p> <p>Abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98 (art. 2 comma 4)</p>	<p>Cat. A C/2 – C/6 – C/7</p> <p>Categorie "A" ammesse</p>
2 6,00%0	<p>Le restanti unità immobiliari di cat. A risultanti, al 1° gennaio, locate.</p> <p>Le unità immobiliari con cat. C di proprietà di artigiani e commercianti, regolarmente iscritti presso la CC.I.AA., residenti sul territorio Comunale e da essi direttamente utilizzate ai fini della produzione.</p>	<p>A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9-A/11</p> <p>C/1-C/2-C/3</p>
3 7,00 %0	<p>Tutte le tipologie di terreni ivi compresi i terreni edificabili</p> <p>Le unità immobiliari di cat. A non locate per le quali non siano stati registrati, o non siano in essere, contratti di locazione nel corso dell'anno d'imposta e non ci sia in essere il comodato gratuito a favore della famiglia dei figli e dei genitori</p> <p>Unità immobiliari con cat. A/10 (Uffici e studi privati)</p> <p>Le unità immobiliari con cat. B (collegi, case di cura, uffici pubblici...)</p> <p>Le unità immobiliari con categoria C (negozi, magazzini.....), tranne quelle ad aliquota 6,00%.</p> <p>Le unità immobiliari con cat. D (opifici, alberghi, banche...ecc.)</p> <p>Teatri – Cinema – Strutture Aeroportuali – Strutture Portuali i cui soggetti passivi del tributo non rientrano nell'art. n. 39 del D.L. n. 223/06 convertito nella L. n. 248/06;</p> <p>Tutte le unità immobiliari, ancorché ascrivibili ai punti 1) e 2) della presente tabella, facenti parte di edifici sui quali sono installati apparati o dispositivi di telefonia mobile.</p>	<p>Tutte le cat. A non locate non costituenti abitazioni principali</p> <p>A/10</p> <p>B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/7</p> <p>C/1-C/2-C/3-C/4-C/6-C/7-</p> <p>D/1-D/2-D/3-D/4-D/5-D/6-D/7-D/8</p> <p>Tutte le tipologie</p>

Allegato "B"

SANZIONI

ARTICOLO 13

D.Lgs. 504/1992

	TIPO	MIN	MAX	MINIMO DOVUTO
1	Omessa presentazione della Dichiarazione o Denuncia. (sanzione amm.va)	103,29 non riducibile	258,23 non riducibile	Se plurima il doppio del max + 25% - 50%
2	Omessa presentazione della Dichiarazione o Denuncia.	100% su imposta evasa	200% su imposta evasa	51,65 euro
3	Infedele Dichiarazione o Denuncia.	50% Si applica sulla maggiore imposta dovuta	100% Si applica sulla maggiore imposta dovuta	51,65
4	Errori, infedeltà o omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta.	51,65	258,23	Se plurima il doppio del max + 25% - 50%
5	Omesso, tardivo e parziale versamento	30%	30%	Non riducibile
6	Mancata esibizione trasmissione di Documenti e Atti, mancata restituzione dei questionari, mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele entro 60 gg. dalla richiesta.	51,65 non riducibile	258,23 non riducibile	Se plurima il doppio del max + 25% - 50%

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria provinciale, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

GLOSSARIO

ABITAZIONE PRINCIPALE

È l'abitazione che beneficia di varie agevolazioni quali, ad esempio, l'esclusione dall'[Irpaf](#), la [detrazione](#) degli interessi del mutuo stipulato per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione, da una detrazione dall'imposta comunale sugli immobili ([Ici](#)). Ai fini dell'Irpef, è quella posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio, usufrutto) e abitata abitualmente dal contribuente e/o dai suoi familiari. Nel campo delle [imposte dirette](#), in caso di trasferimento di un'unità immobiliare (compravendita, donazione, successione), per godere delle particolari agevolazioni previste ([imposta di registro](#) o [Iva](#) in misura ridotta, [imposte ipotecaria e catastale](#) in misura fissa) occorre invece che la stessa possieda i requisiti richiesti per essere considerata "prima casa". Con tale espressione si intende l'immobile non di lusso acquistato nel comune di residenza o di lavoro da chi non possiede la proprietà di altra abitazione nello stesso comune.

ACCATASTAMENTO

Iscrizione degli immobili nei registri catastali con la conseguente attribuzione della [rendita](#).

Ai fini dell'accatastamento i proprietari devono denunciare all'Ufficio del Territorio le nuove costruzioni entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l'uso a cui sono destinate. Con un'apposita procedura informatica il contribuente, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.

L'ufficio, se rettifica la rendita già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita avverso la quale può essere presentato, entro 60 giorni, [ricorso](#) presso la competente [Commissione tributaria](#).

ACCERTAMENTO CATASTALE

Operazione consistente nell'individuazione, anche mediante un apposito sopralluogo, dell'unità immobiliare denunciata, nella verifica dell'esattezza dei dati ed elementi dichiarati, nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria.

ACCERTAMENTO

Atto o complesso di atti adottati dall'Agenzia delle entrate, entro precisi termini di [decadenza](#), per determinare l'[imponibile](#) e l'[imposta](#) del contribuente. Per i principali tributi può essere di vari tipi (analitico, sintetico, induttivo, ecc.) a seconda delle modalità con cui viene effettuato.

Per l'A. gli uffici si avvalgono, in via generale, degli elementi risultanti dalla banca dati dell'[anagrafe tributaria](#) e delle notizie acquisite direttamente (anche tramite [accessi, ispezioni e verifiche](#) presso il contribuente) o indirettamente. La procedura di A. si conclude, normalmente, con la notifica degli addebiti attraverso un apposito [avviso](#).

Di solito l'accertamento è unico e globale e, quindi, non può essere "integrato" con la notifica di ulteriori accertamenti, se non in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Tuttavia gli uffici possono notificare al contribuente un accertamento parziale, sulla base di dati in possesso dell'anagrafe tributaria o di segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli [studi di settore](#). L'accertamento parziale può interessare, ad esempio, redditi di partecipazione in società, redditi di fabbricati, [deduzioni](#), [esenzioni](#) ed [agevolazioni](#) non spettanti e non esclude la possibilità di successivi controlli di carattere generale, sempre nel rispetto dei termini previsti.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Procedimento mediante il quale la rettifica della base imponibile dichiarata (o la sua determinazione in caso di omessa dichiarazione) è fatta in contraddittorio tra l'ufficio ed il contribuente. Si concretizza in un atto dell'ufficio sottoscritto, per adesione, anche dal contribuente. I contribuenti che aderiscono all'A. hanno diversi vantaggi, tra cui:

- la riduzione a un quarto delle sanzioni;
- la chiusura totale della controversia (l'amministrazione non può fare accertamenti sull'imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati).

La definizione può avere ad oggetto tutte le principali posizioni tributarie. La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute che può avvenire anche in forma rateale. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.

ACCERTAMENTO CON RETTIFICA

Procedimento con cui si rettificano, da parte dell'Amministrazione, le dichiarazioni incomplete, infedeli, i versamenti parziali o ritardati.

ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Procedimento con cui l'Amministrazione accerta le omesse dichiarazioni o gli omessi versamenti.

ACQUIESCENZA

Versamento entro i termini delle somme dovute a seguito di un [accertamento](#) operato dall'Ufficio, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell'[accertamento con adesione](#), con diritto alla riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute a seguito di

accertamento possono essere versate anche ratealmente. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.

ADEMPIMENTO

È l'esecuzione di un obbligo posto a carico del contribuente: ad es., la presentazione della dichiarazione o il pagamento di un'[imposta](#).

ADDIZIONALI ALL'IRPEF

Imposte dovute dalle persone fisiche e determinate mediante applicazione di un'[aliquota](#) fissa al reddito assoggettato ad [Irpef](#). Le A. sono destinate alla Regione (addizionale regionale) e al comune di [domicilio fiscale](#) (addizionale comunale). Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati il prelievo delle A. è effettuato dal [sostituto d'imposta](#), per gli altri contribuenti è determinato e versato in sede di [dichiarazione dei redditi](#).

Per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale regionale è stata stabilita nella misura dello 0,9% per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi può essere elevata dalla Regione fino all'1,4%.

L'addizionale comunale all'Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

- una, di compartecipazione (fissata con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale comunale si riferisce) ed uguale per tutti i comuni
- un'altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dell'ente che può istituirla, con proprio provvedimento, entro la percentuale massima dello 0,8%. Queste addizionali sono valide solo se pubblicate nel sito Internet

www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm.

AGEVOLAZIONE FISCALE

Trattamento preferenziale accordato in determinati casi; si concretizza generalmente nell'applicazione di un'[aliquota](#) ridotta oppure nella concessione di [crediti d'imposta](#), [deduzioni](#) dall'imponibile, [detrazioni](#) d'imposta, [esenzioni](#).

AGGIO

Somma che il concessionario percepisce per la sua attività di riscossione delle imposte.

ALiquota

Percentuale da applicare alla [base imponibile](#) per determinare l'[imposta](#). L'A. indica la misura del prelievo fiscale e può essere fissa (come, per esempio, per l'ICI) ovvero più o meno crescente con l'aumentare della base imponibile. In questo caso si dice progressiva (es., le aliquote IRPEF).

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione che può essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione per attestare la propria situazione giuridica, ad es.: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, nascita di figli, posizione agli effetti degli obblighi militari, ecc.

Nel caso che le dichiarazioni si rivelino false, il loro autore ne sarà responsabile penalmente.

AUTOLIQUIDAZIONE – AUTOTASSAZIONE

Calcolo e versamento dell'[imposta](#) dovuti effettuati direttamente dal contribuente nei casi previsti dalla legge.

AUTOTUTELA

È la possibilità che ogni pubblica amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice.

AVVISO BONARIO

Comunicazione inviata al contribuente allo scopo di informarlo degli eventuali errori riscontrati in fase di controllo della posizione tributaria. La sua funzione è quella di consentire al contribuente la regolarizzazione della propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni, senza attendere l'invio della cartella di pagamento. Non è un atto impositivo e pertanto non è impugnabile dinanzi alla [Commissione tributaria](#).

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Atto mediante il quale l'ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente.

AZIONE ESECUTIVA

(v. [Esecuzione forzata](#))

BASE IMPONIBILE

Valore sul quale si dovrà applicare l'aliquota per determinare l'imposta dovuta.

CATEGORIE CATASTALI

Tipologie con cui sono classificati gli immobili. Le C. sono cinque: A (abitazioni), B (edifici a uso collettivo, come caserme o scuole), C (commerciali, come box, negozi, tettoie), D (immobili industriali), E (immobili speciali). In ogni categoria ci sono più sottocategorie.

CLASSE CATASTALE

Criterio di distinzione degli immobili di una data categoria catastale in relazione al grado di finitura, alla posizione, ecc.

CODICE FISCALE

Sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le persone fisiche viene determinato sulla base dei dati anagrafici, per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di [partita Iva](#).

Il C. F. è attribuito d'ufficio dall'[Anagrafe tributaria](#) a tutti i cittadini. Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all'[Ufficio locale](#) dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorrono passaporto o permesso di soggiorno, quando richiesto, per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.

L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai consolati (per i residenti all'estero), se collegati al sistema informativo delle Entrate.

Per le persone fisiche i caratteri (lettere e numeri) del codice fiscale hanno il seguente significato:

- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri. Se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell'anno di nascita;
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita (non si utilizzano le lettere F, G, I, N, O, Q, U, V, Z);
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per le femmine è aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita;
- infine, l'ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall'Anagrafe tributaria secondo uno specifico algoritmo.

COMMISSIONI TRIBUTARIE

Organi di giurisdizione competenti per le controversie di natura tributaria. Appartengono alla competenza delle Commissioni tutte le controversie aventi ad oggetto i [tributi](#) di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo, ora soppresso, per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le [addizionali](#), le [sanzioni amministrative](#), comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli [interessi](#) e ogni altro accessorio.

Le C.T. di primo grado hanno sede nel capoluogo di ogni provincia (C.T. provinciali), quelle di secondo grado nel capoluogo di ogni regione (C.T. regionali).

COMPENSAZIONE

Possibilità di far valere propri crediti per ridurre l'importo di [imposte](#), [sanzioni](#), contributi e premi dovuti

CONTRIBUENTE

Soggetto nei cui confronti si verifica il [presupposto d'imposta](#) e che, quindi, è tenuto al pagamento della stessa (C. "di diritto").

Si definisce invece C. "di fatto" colui che, sebbene sopporti l'onere tributario, non è obbligato direttamente a sostenerlo (è il caso del consumatore finale per l'[Iva](#)).

Possono essere contribuenti le persone fisiche, le persone giuridiche e, in generale, tutte le organizzazioni di beni e di persone anche prive di personalità giuridica nei cui confronti si sia verificato il presupposto d'imposta.

CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE

Esame della dichiarazione per verificarne la correttezza.

DETRAZIONI

Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall'imposta lorda (es. ICI - detrazione per abitazione principale).

DICHIARAZIONE ICI

È la dichiarazione che il contribuente, entro il termine di presentazione della [dichiarazione dei redditi](#), deve presentare al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, da lui posseduti, per i quali si siano verificate variazioni nel corso dell'anno precedente. Va presentata direttamente al Comune oppure spedita in busta bianca a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all'Ufficio tributi comunale.

I Comuni possono sostituire l'obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione, da trasmettere in tempi diversi da quelli previsti per la dichiarazione dei redditi.

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Prerogative riconosciute dallo [Statuto del contribuente](#) (v.).

DOMICILIO FISCALE (COMUNE DI)

Per le persone fisiche, il comune nella cui anagrafe dei residenti sono iscritte. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la loro sede amministrativa

ELUSIONE FISCALE

Attività, priva di valide ragioni economiche, diretta ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposta, altrimenti non dovute.

ESECUZIONE FORZATA

Procedimento coattivo attivato dal [concessionario della riscossione](#) a seguito della morosità del contribuente, consistente nella vendita all'asta di beni di sua proprietà di valore sufficiente ad assicurare la soddisfazione del credito.

ESENZIONE FISCALE

Particolare forma di [agevolazione](#) tributaria con la quale il legislatore sottrae determinati redditi all'imposizione.

ESTIMO (TARIFFE DI)

Tariffe utilizzate dalla normativa fiscale per la determinazione dei [redditi](#) fondiari (reddito dei terreni e dei fabbricati). Sono previste dalla legge catastale e vengono stabilite per ciascuna categoria e classe di terreni e fabbricati.

EVASIONE FISCALE

Comportamento attraverso il quale il contribuente si sottrae in tutto o in parte (evasione totale o parziale) all'imposizione fiscale.

FABBRICATI

(v. [Immobili](#))

FAVOR REI

Principio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Se, invece, la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. In vigore da sempre nella materia penale, in materia tributaria è stato introdotto nel 1997.

FERMO AMMINISTRATIVO

Provvedimento cautelare diretto alla tutela dei crediti tributari, che può essere disposto dai [concessionari della riscossione](#) sui beni mobili registrati. Quando si tratta di automobili si parla anche, in linguaggio giornalistico, di "[ganasce elettroniche](#)". In pratica l'auto non può circolare e il titolare non può disporre della sua proprietà.

FIDEIUSSIONE

Contratto con il quale un soggetto (in genere una banca) garantisce nei confronti del creditore l'adempimento di una obbligazione assunta dal debitore. In materia tributaria la fideiussione è richiesta frequentemente dalle norme a garanzia di pagamenti dilazionati di [imposte](#)

GANASCE ELETTRONICHE

Blocco della possibilità di circolazione di un veicolo, operato dai concessionari della riscossione a tutela di un credito (v. anche [Fermo amministrativo](#)).

GETTITO TRIBUTARIO

Ammontare complessivo delle entrate tributarie ([imposte](#), [tasse](#), contributi, [tributi](#) speciali) relativo ad un determinato periodo di tempo.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Procedura giudiziaria attivabile dal contribuente, tramite un apposito [ricorso](#), per ottenere che venga data esecuzione ad una sentenza definitiva.

Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dell'ufficio o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)

Imposta, di pertinenza dei Comuni, che colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Sono tenuti al pagamento dell'I., anche se non risiedono nel territorio dello Stato, il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

Per i fabbricati la [base imponibile](#) dell'I. è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della [categoria catastale](#):

- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1).

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'[aliquota](#) stabilita dal Comune (normalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille). Per l'[abitazione principale](#) è riconosciuta una [detrazione](#) d'imposta e, spesso, una aliquota differenziata. Le aliquote dell'I. possono essere ottenute rivolgendosi al Comune oppure tramite il sito www.ancincn.it.

IMMOBILI (IDENTIFICAZIONE DEGLI)

Attività svolta dall'Agenzia del Territorio per l'attribuzione della [rendita](#).

A questi fini, il territorio di ogni Comune viene rappresentato su fogli di mappa; ogni unità immobiliare è identificata dal nome del Comune, e dai numeri di Foglio, Particella e Subalterno.

Quest'ultimo individua la singola unità nell'ambito del fabbricato (particella). Il territorio dei Comuni più grandi viene ulteriormente diviso in "zone censuarie". Ciascuna unità immobiliare viene poi classificata tenuto conto delle sue caratteristiche e della destinazione.

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi:

A Unità immobiliari per uso abitazione o assimilabili

B Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi (collegi, caserme, ecc.)

C Unità immobiliari di tipo commerciale.

D Immobili destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, ecc.).

All'interno del gruppo A (abitazioni) sono comprese le seguenti categorie:

A/1 abitazioni di tipo signorile

A/2 abitazioni di tipo civile

A/3 abitazioni di tipo economico

A/4 abitazioni di tipo popolare

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6 abitazioni di tipo rurale

A/7 abitazioni in villini

A/8 abitazioni in ville

A/9 castelli e palazzi storico-artistici

A/10 uffici e studi privati

A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

IMMOBILI INAGIBILI

Fabbricati per i quali è stata accertata, dagli organi comunali o da eventuali altri organi competenti, l'inagibilità per degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione. I proprietari possono segnalare all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione dell'immobile e, quindi, ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

All'immobile verrà attribuita una nuova rendita con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.

Fino a quando il contribuente non ha messo in atto la procedura di [variazione](#), il reddito degli I. deve essere tassato secondo i criteri ordinari.

IMMOBILI (IMPOSTE SUGLI)

Tributi che colpiscono il reddito di terreni e fabbricati ([irpef](#) e [addizionali](#) all'Irpef), il loro possesso (Ici), il loro trasferimento ([imposta di registro](#), [Iva](#), [imposte ipotecaria e catastale](#)).

Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva), l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale; nel caso di trasferimento per donazione (o successione), le imposte ipotecaria e catastale più l'imposta di registro se la donazione viene effettuata tra estranei e viene superata la franchigia.

Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le [aliquote](#) Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire. Per l'Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva del soggetto che lo possiede.

IMMOBILI STRUMENTALI

Sono quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o dell'arte o professione. Gli I. S., che vanno indicati nel registro dei [beni ammortizzabili](#), non sono produttivi di [reddito fondiario](#) in quanto concorrono a formare il reddito di impresa o di lavoro autonomo.

IMPOSTA

Parte di ricchezza privata che lo Stato, le regioni e gli enti locali prelevano coattivamente per far fronte alle spese necessarie al loro

mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di vista giuridico, l'I. è un'obbligazione che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattività e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato.

Voci collegate: [tassa](#), [tributo](#).

IMPOSTA ACCERTATA

Debito determinato in seguito ad [accertamento](#), che deve essere pagato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'[avviso di accertamento](#) oppure gradualmente secondo quote crescenti, in caso di presentazione di [ricorso](#), in relazione ai vari gradi del giudizio.

INTERESSI MORATORI

Somme che si aggiungono all'importo dovuto quando si paga in ritardo. Al pari degli interessi per prolungamento del pagamento, servono a indennizzare del ritardo il creditore.

INTERPELLO

Possibilità, concessa al contribuente, di chiedere il parere all'amministrazione prima di compiere un determinato atto, quando vi sono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione della normativa.

IRROGARE, IRROGAZIONE

Infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).

ISCRIZIONE A RUOLO

Inserimento di un contribuente negli elenchi dei debitori dell'erario per [tributi](#) e accessori relativi ad un [periodo di imposta](#). L'I. dà l'avvio alle procedure che devono essere messe in atto dai [concessionari](#) per la riscossione delle somme dovute.

ISPEZIONE

Potere riconosciuto all'Amministrazione finanziaria di accedere presso il contribuente al fine di controllare l'osservanza degli obblighi formali e sostanziali posti a suo carico attraverso l'esame delle scritture contabili, dei libri sociali e della relativa documentazione (v. [Poteri degli uffici](#)).

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

(V. Accertamento con rettifica).

MESSO NOTIFICATORE

Persona che provvede alla notifica – in luogo della spedizione a mezzo posta – degli avvisi e degli altri atti che devono essere comunicati al contribuente. Può essere un messo speciale dell'ufficio o del [concessionario](#) o un messo comunale.

Speciali modalità di notifica sono previste per le [cartelle di pagamento](#) e per gli atti giudiziari (es. ricorsi, sentenze, ecc.).

MODELLI DI VERSAMENTO

Moduli che consentono al contribuente di versare le imposte dovute

MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

È costituita dall'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'[avviso di accertamento](#).

In mancanza o carenza della M. l'avviso di accertamento è da ritenersi nullo. La nullità può essere fatta valere in sede di [ricorso](#) alla competente Commissione tributaria provinciale.

NOTIFICA

Attività con la quale si portano a conoscenza dei destinatari altri atti di natura sostanziale (per esempio, [avviso di accertamento](#)). In campo fiscale può essere effettuata a mezzo posta, direttamente e, in subordine, tramite intermediari. La N. diretta è regolata da alcuni principi, tra cui l'obbligo di consegna dell'atto di notificazione; la sua sottoscrizione da parte del consegnatario; l'obbligo di assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto notificato.

OBBLIGAZIONE FISCALE

Vincolo posto a carico dei contribuenti per l'adempimento di una prestazione a titolo di [tributo](#).

Sorge al verificarsi del presupposto indicato dalla legge, costituito da un'entrata, anche figurativa, di denaro, dal possesso di un bene e da ogni altro fatto rilevante ai fini fiscali.

OMESSO VERSAMENTO

Pagamento di [imposta](#) non effettuato, in tutto o in parte, alla scadenza stabilita.

OMOCODIA

Anomalia che si verifica quando due persone, nate nello stesso giorno e nello stesso Comune e con dati anagrafici simili, dovrebbero ricevere lo stesso [codice fiscale](#). L'[anagrafe tributaria](#) elimina automaticamente l'O. attribuendo un nuovo codice a entrambi i contribuenti.

ONERI ACCESSORI

Spese che si aggiungono a una principale. Per esempio, nella stipula di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Versamento che si effettua con modalità e tempi diversi a seconda del tipo di imposte da pagare.

PERIODO D'IMPOSTA

Periodo di tempo per il quale si è tenuti al pagamento dei tributi ed al quale si fa riferimento per determinare il reddito su cui il contribuente deve calcolare l'imposta dovuta.

PERTINENZE (DI UN FABBRICATO)

Terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale.

POTERI DEGLI UFFICI

I poteri degli uffici si esercitano presso il contribuente attraverso gli [accessi](#), le [ispezioni](#) e le [verifiche](#), oppure prevalentemente presso gli uffici stessi con richieste di informazione e documenti al contribuente e a terzi come ad esempio il [questionario](#). Dopo l'inizio degli accessi, ispezioni, verifiche il contribuente perde il diritto di avvalersi di talune opportunità previste in suo favore (es. [ravvedimento](#), emersione dal lavoro sommerso).

PROCESSO TRIBUTARIO

Giudizio, articolato in due gradi, dinanzi alle [Commissioni tributarie](#). Davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio si può, in prima istanza, proporre [ricorso](#) avverso gli atti emessi dagli [uffici delle Entrate](#) o del Territorio ovvero dagli enti locali o dai [concessionari dei servizi di riscossione](#); davanti alla commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.

Con l'instaurazione di un giudizio tributario il contribuente può:

- chiedere alla commissione tributaria (ma solo in prima istanza) la [sospensione](#) dell'esecuzione dell'atto impugnato;
- promuovere, in caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente, il "[giudizio di ottemperanza](#)" per obbligare gli uffici ad adeguarsi ad decisioni emesse dalle commissioni.

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un [difensore abilitato](#).

Per valore si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).

Qualunque sia il loro valore, l'[assistenza tecnica](#) non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a [ruolo](#) effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei [Centri di Servizio](#). Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

PROCESSO VERBALE

Atto compilato dai funzionari incaricati del controllo tributario nel corso e a conclusione di [verifiche](#), [ispezioni](#) ed [accessi](#) effettuati presso il contribuente.

Nel P. V. - che è un atto non impugnabile autonomamente - vengono fatte rilevare le irregolarità commesse dal contribuente negli adempimenti degli obblighi fiscali e le violazioni di legge riscontrate, nonché le osservazioni e i rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assista. Sulla base del P. V. - di cui viene rilasciata copia al contribuente - l'ufficio competente, non prima di sessanta giorni dalla presentazione di eventuali osservazioni e richieste, può emettere l'[avviso di accertamento](#) per il recupero delle imposte evase e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni (v. anche [Statuto del contribuente](#)).

QUESTIONARI

Strumenti istruttori con cui gli uffici richiedono ai contribuenti dati e notizie ed eventuali documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati entro un termine, di regola, non inferiore a quindici giorni.

RAVVEDIMENTO

Possibilità di regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione della [dichiarazione](#), sia nel pagamento delle somme dovute. Il R. comporta la riduzione delle [sanzioni](#) minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione.

Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati [accessi](#), [ispezioni](#), [verifiche](#) o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, [questionari](#), richiesta di documenti, ecc).

Possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta o della differenza dell'imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al [tasso legale](#) annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta per l'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di [acconto](#) o di [saldo](#) in base alla dichiarazione;

La prevista sanzione del 30% viene ridotta:

- ad 1/8, ossia al 3,75% della somma da versare, se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta o dalla data in cui l'infrazione è stata commessa;

- ad 1/5, ossia al 6% della somma da versare, se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

Per regolarizzare solo l'omesso versamento non occorre presentare una [dichiarazione integrativa](#).

REATI TRIBUTARI

Violazioni consistenti generalmente nella mancata o tardiva esecuzione degli adempimenti fiscali. Con il decreto legislativo n. 74/00 il legislatore ha riformato la disciplina dei reati tributari, concentrando il potere sanzionatorio penale sulle fattispecie effettivamente lesive dell'interesse fiscale o erariale (interesse alla riscossione delle imposte).

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Obbligo eseguito presentando i contratti all'[ufficio locale](#) delle entrate e pagando l'[imposta di registro](#) entro 30 giorni dalla data dell'atto. Vanno registrati tutti i contratti di locazione di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

Per la registrazione si deve pagare:

- per gli immobili urbani il 2% del canone annuo
- per i fondi rustici lo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
- per gli altri immobili il 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.

Per la registrazione della prima annualità l'imposta di registro non può essere inferiore a euro 51,65. Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti eguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta.

RENDITA CATASTALE

È il valore ai fini fiscali attribuito agli immobili in base alle tariffe d'[estimo](#). Gli uffici del Territorio determinano le tariffe d'estimo tenendo conto:

- del Comune;
- della zona censuaria (che è una sola, in genere, per i comuni medio-piccoli e più di una per le città più grandi);
- della categoria (ad es. A/2 se l'immobile è di tipo civile, A/3 se di tipo economico, A/4 se di tipo popolare);
- della classe.

Le tabelle delle tariffe d'estimo sono consultabili presso gli Uffici dell'Agenzia del Territorio (ex uffici catastali).

La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell'immobile (vani, mq o mc).

RUOLO

Elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dagli uffici dell'amministrazione ai fini della riscossione a mezzo del [concessionario](#).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Penalità irrogate per la violazione di norme tributarie, consistenti nel pagamento di una somma di denaro (di importo fisso o determinato in percentuale), oppure anche nel divieto di svolgere certe attività (ad esempio: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, interdizione o sospensione da licenze, concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo).

SGRAVI FISCALI

Esoneri o agevolazioni di cui possono usufruire determinate categorie di contribuenti.

SGRAVIO (DA AUTOTUTELA)

Atto con il quale l'amministrazione riconosce non dovuta, in tutto o in parte, la somma iscritta a ruolo e richiesta con una [cartella di pagamento](#).

SGRAVIO (A SEGUITO DI DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA)

Annullamento di una [cartella di pagamento](#) da parte dell'ufficio nei casi in cui questa è stata dichiarata illegittima da una [Commissione tributaria](#). Deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica della decisione.

Contestualmente allo sgravio l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il [rimborso](#) viene riscosso presso il concessionario.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Firma da apporre nel modello di [dichiarazione](#) da parte del dichiarante. Può essere apposta anche da soggetto terzo munito di specifica delega da parte del contribuente obbligato.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Carta dei diritti del contribuente introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge 212 del 2000.

I diritti riconosciuti dallo Statuto (che è stato integrato da diversi regolamenti attuativi) sono:

- diritto all'informazione
- diritto alla conoscenza degli atti ed alla trasparenza
- diritto alla motivazione degli atti
- diritto all'integrità patrimoniale
- diritto alla compensazione
- diritto al rispetto della buona fede
- diritto di interpello
- diritti del contribuente sottoposto a verifica.

La legge 212 ha fissato inoltre i seguenti principi che il legislatore deve rispettare quando intende emanare delle norme in materia tributaria:

- il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria;
- le modifiche introdotte ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore;
- non è consentito prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli [accertamenti](#);
- l'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge;
- le leggi (o atti assimilati) che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo;
- le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

TASSA

È il [corrispettivo](#) che un privato deve ad un ente pubblico per la fornitura di un bene o di un servizio (ad esempio le T. scolastiche). Generalmente si distinguono tre categorie: T. amministrative, che sono dovute per ottenere autorizzazioni, certificazioni o l'emanazione di atti; T. industriali, che sono dovute come corrispettivo per l'esercizio di attività di impresa per ragioni di interesse sociale; T. giudiziarie, che sono i tributi dovuti dai privati sia per i giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione. La tassa si distingue dall'[imposta](#), che rappresenta un prelievo privo di corrispettivo, rivolto a finanziare esigenze pubbliche di carattere generale.

TERMINE DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE

Data entro cui l'ufficio deve provvedere alla notifica dell'[avviso di accertamento](#), sotto pena di decadenza. Tale T. è fissato entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Anche nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

TRASCRIZIONE

Annotazione nei registri immobiliari - esistenti presso gli uffici del territorio - dei trasferimenti, acquisti e modifiche di diritti di proprietà e reali di godimento su beni immobili e mobili registrati.

E' in corso di generalizzazione in tutto il territorio la possibilità per i notai di provvedere telematicamente alla formalità della trascrizione/registrazione.

TRIBUTI LOCALI

Insieme delle entrate tributarie degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni). Nel regime attuale:

- alle Regioni è attribuito il gettito dell'Irap nonché di un'[addizionale Irpef](#);
- alle Province è in gran parte attribuita l'imposizione sugli autoveicoli (imposta provinciale di trascrizione, gettito dell'imposta sulla responsabilità civile auto);
- per i Comuni il gettito tributario è assicurato, principalmente, dall'imposizione sugli immobili ([Ici](#)) e dall'addizionale Irpef.

TRIBUTO

Indica genericamente un qualunque prelievo riscosso in forma coattiva ([tasse](#), [imposte](#), [canone Rai](#), ecc.)

UNITÀ IMMOBILIARE PRINCIPALE

(v. [Abitazione principale](#)).

UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE

Abitazioni diverse da quella utilizzata come [abitazione principale](#).

USUFRUTTO

È il diritto di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d'uso.

USUFRUTTO LEGALE

Diritto di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), accordato direttamente dalla legge, ad esempio ai genitori esercenti la potestà relativamente ai beni del figlio minore.

VALORE DEI FABBRICATI

Base imponibile per l'applicazione dei tributi.

Ai fini [Ici](#), è determinato dalla [rendita catastale](#) rivalutata e moltiplicata per un determinato coefficiente:

- 100 (se si tratta di fabbricati classificabili nei gruppi A, B o C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per quelli classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10;
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.

VARIAZIONI E VOLTURE CATASTALI

Registrazione negli atti catastali del trasferimento della proprietà o del diritto reale, effettuata dagli uffici del territorio su domanda del soggetto obbligato.

VERIFICA

Attività svolta dagli uffici dell'Agenzia o dalla Guardia di finanza per controllare il regolare adempimento degli obblighi tributari, che si conclude mediante la stesura di un verbale di constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. Si svolge mediante [accesso](#) diretto presso la sede del contribuente seguendo particolari [metodologie](#) e, di regola, si riferisce all'insieme della posizione fiscale del verificato.

VIOLAZIONI FORMALI

Omissioni od errori che non ostacolano l'attività di accertamento e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Lo Statuto del contribuente ha stabilito la non punibilità delle V. F.. I contribuenti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni formali nella dichiarazione possono comunque regolarizzare, per maggiore tranquillità, la propria posizione mediante la presentazione di una [dichiarazione integrativa](#) su modello conforme a quello originale.

VIOLAZIONI SOSTANZIALI

Errori e omissioni relativi alle dichiarazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo ovvero ostacolano una attività di accertamento. Possono essere regolarizzati presentando una [dichiarazione integrativa](#) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al [tasso legale](#) annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto.

Fonte principale: Agenzia delle Entrate